



1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per l'acquisizione di sistemi e servizi per la sicurezza per le micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità.

2. Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese e le piccole imprese, così come definite dall'allegato 1 del Regolamento U.E. n. 651/2014.

Sono ammesse le micro e piccole imprese che non hanno superato i seguenti parametri per 2 anni consecutivi:

- **microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro;**
- **piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro.**

Ai fini del rispetto dei parametri sopra indicati per l'ammissione al presente contributo si tiene conto esclusivamente dei valori dell'impresa richiedente (non si sommano anche i valori delle imprese associate e collegate).

Sono altresì soggetti finanziabili, purché partecipati esclusivamente da micro e piccole imprese:

- i consorzi di imprese,
- le reti d'impresa di cui all'art. 3 del D. L. 5 del 10/02/2009 (convertito in Legge 33/2009 e successive modifiche), il cui contratto di rete risulti depositato presso il Registro imprese, attraverso l'impresa individuata come organo comune,
- RTI (Raggruppamenti temporanei d'impresa) e ATI (Associazioni temporanee d'impresa).

Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese che svolgano nella sede o unità locale ubicata nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna cui si riferisce l'investimento un'attività, risultante dalla visura camerale, riferita a qualsiasi settore economico (escluso pesca e acquacoltura).

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili ¹ e alle imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) riconoscendo il contributo pieno a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art. 7.

Le imprese dovranno essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna e rispettare le ulteriori disposizioni previste nei successivi articoli del presente regolamento.

¹ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

Non sono ammesse le imprese che al momento della data di domanda si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione dei beni, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività o cambio attività non rientrante tra quelle sopra indicate, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Le imprese dovranno inoltre essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Bologna.

3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati a fondo perduto, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento nel limite massimo di € 3.000,00. Ciascuna impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda gli interventi presso sede ed eventuali unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna. In caso di presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi, reti d'impresa, RTI e ATI il contributo massimo assegnabile è elevato in misura pari alla moltiplicazione tra il contributo massimo per un'impresa singola (€ 3.000,00) ed il numero di imprese partecipanti alla struttura aggregata richiedente, e comunque non oltre l'importo complessivo di € 25.000,00.

Tali contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

I contributi verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE NN. 1407/2013 e 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00
De minimis "ordinario" (Regolamento UE n. 1407/2013)	Autotrasporto merci su strada	€ 100.000,00
	Tutti gli altri settori economici (escluso pesca e acquacoltura)	€ 200.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari

precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

4. Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Nel caso in cui la sede/unità locale coincida con la residenza del titolare/legale rappresentante dell'impresa, ai fini dell'ammissione a contributo dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione che la superficie dedicata all'attività dell'impresa deve essere almeno il 50% della superficie totale.

Sono considerati ammissibili l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza su veicoli utilizzati come beni strumentali dell'attività aziendale (ad es. taxi) dalle imprese con sede legale nell'area metropolitana di Bologna.

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA:

- 1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- 2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- 3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
- 4) Sistemi di pagamento elettronici: POS e carte di credito, contactless e phone payment (vengono ammessi i canoni del servizio riferiti all'anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 01.01.2022 e la data di invio della domanda);
- 5) dispositivi di illuminazione notturna, interni ed esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;
- 6) Sistemi di rilevazione delle banconote false;
- 7) Sistemi di allarme e videosorveglianza acquisiti con contratto d'uso che prevedano una connessione da remoto/app, inclusi i relativi servizi (vengono ammesse le spese connesse all'attivazione del servizio ed i canoni del medesimo riferiti all'anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 01.01.2022 e la data di invio della domanda);
- 8) Contratti stipulati con istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali (vengono ammessi i canoni del servizio riferiti all'anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 01.01.2022 e la data di invio della domanda).

Sono ammissibili solo l'acquisizione e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti.

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi per i quali è richiesto il contributo.

Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza la cui acquisizione sia stata fatturata in un periodo diverso da quello considerato dal presente regolamento.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
- imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo.

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere emesse ed integralmente pagate tra il 01.01.2022 ed il giorno di invio telematico della domanda. Non sono ammesse le autofatture.

I sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il contributo dovranno risultare installati entro la data del 30/09/2022.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 €.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 9.00 del 14/09/2022 alle ore 13.00 del 30/09/2022** in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

6. Documentazione relativa alle spese sostenute

Al modulo base previsto dal sistema Webtelemaco andrà allegato il modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportanti le informazioni sulle spese effettuate e i relativi pagamenti.

Le domande di contributo in cui il modulo base e/o il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza, e non **è consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentando gli elementi costitutivi ed essenziali della domanda di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda stessa.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

7. Esame delle domande e liquidazione del contributo

Ai fini dell'assegnazione del contributo non si tiene conto dell'ordine cronologico dell'invio delle domande, sotto il profilo temporale le domande presentate nei termini di cui all'art. 5 sono tutte sullo stesso piano.

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili e delle imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato), procedendo a riduzione proporzionale se i fondi disponibili non fossero sufficienti ad attribuire un contributo pieno a tali categorie di imprese.

Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, procedendo a riduzione proporzionale del contributo di queste ultime se i fondi non consentono di riconoscere il contributo pieno.

Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito della riduzione, risulti inferiore ad € 500. L'importo risultante dalla somma di tali esclusioni sarà ripartito in modo proporzionale a favore delle altre imprese assegnatarie del contributo.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere per almeno 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione contributo, presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzia il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

8. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 16 del 14/05/2020, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

9. Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi